

[Condividi](#)

Alla luce della disciplina del TUIR sui *transfer pricing*, del [Decreto Mef del 14 maggio 2018](#) e delle [linee guida Ocse](#), l'Agenzia delle entrate con [circolare n. 16 del 24 maggio 2022](#) ha formulato le seguenti conclusioni:

- la corretta applicazione del metodo più appropriato per la determinazione dei prezzi di trasferimento può portare a ottenere anziché un unico valore, un intervallo di valori tutti conformi al principio di libera concorrenza;
- in questi casi è possibile ricorrere all'intera gamma di valori all'interno dell'intervallo di libera concorrenza (cd. "*full range*") se tutte le operazioni individuate nell'intervallo sono parimenti comparabili;
- se, invece, alcune delle transazioni comprese nell'intervallo dovessero presentare difetti di comparabilità che non possono essere identificati o quantificati in modo affidabile e, quindi, rettificati, è preferibile l'utilizzo di "*metodi statistici*" (al fine di rafforzarne l'affidabilità) e di un valore compreso nell'intervallo. Il ricorso, invece, ad un valore il più possibile centrale all'interno dell'intervallo (anche al fine di minimizzare il rischio di errore dovuto alla presenza di tali difetti) deve essere limitato ai casi in cui l'intervallo non comprende valori caratterizzati da sufficiente grado di comparabilità neppure per considerare affidabile qualsiasi punto compreso nell'intero intervallo ristretto tramite strumenti statistici e **deve, in ogni caso, essere specificamente motivato**;
- sarà cura degli Uffici dell'Agenzia delle entrate far ricorso al "*full range*" ai fini della individuazione dell'intervallo di libera concorrenza soltanto in quei casi in cui sia ravvisabile una perfetta comparabilità di tutti i soggetti del



Transfer pricing. Indicazioni in merito alla corretta individuazione dell'intervallo di libera concorrenza

set con la *“tested party”*.

Infine, il [documento di prassi](#), nel ricordare che secondo le [Linee Guida OCSE](#) l'individuazione di un insieme di valori potrebbe essere sintomatico del fatto che l'applicazione del principio di libera concorrenza consente in determinate circostanze di pervenire unicamente a un'approssimazione delle condizioni che sarebbero state stabilite tra imprese indipendenti, raccomanda agli Uffici di **argomentare puntualmente le rettifiche** che comportano l'individuazione del punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all'interno dell'intervallo.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 E del 24 maggio 2022](#), oggetto: PREZZI DI TRASFERIMENTO - Intervallo di libera concorrenza - Nozione di intervallo - Quadro normativo di riferimento - Previsioni OCSE - Art. 110, comma 7, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - Art. 6 [D.M. Finanze del 14/05/2018](#)